

**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<p><b>Mancata esibizione di documenti</b></p> <p><b>Sentenza CTR Lombardia n. 21/66/10</b></p>	<p>Oll contribuente che non esibisce i documenti richiesti dalla Amministrazione finanziaria è sanzionabile in quanto tale condotta è sleale nei confronti dell'Amministrazione e rappresenta un indizio della volontà di sottrarsi al legittimo controllo da parte dell'Ufficio nonché la scelta consapevole e dolosa di voler operare al di fuori delle regole fiscali.</p>
<p><b>Legittimo l'accertamento basato sul c/c del familiare</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 23.7.2010, n. 17390</b></p>	<p>L'accertamento induttivo basato sui movimenti bancari del familiare del contribuente (nel caso specifico la moglie di un imprenditore) è legittimo, a condizione che vi siano presunzioni (anche semplici) gravi, precise e concordanti che riconducano detti conti all'impresa.</p> <p>In tali casi spetta all'imprenditore dimostrare che i movimenti sul c/c del familiare non sono riconducibili all'attività d'impresa.</p>
<p><b>Accertamento induttivo basato sulle bottiglie d'acqua consumate</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 23.7.2010, n. 17408</b></p>	<p>Analogamente a quanto previsto in passato per i tovaglioli utilizzati, i Giudici hanno stabilito che anche le bottiglie di acqua minerale consumate dal ristorante possono costituire una prova presuntiva da porre a base dell'accertamento per la determinazione induttiva del reddito.</p>
<p><b>Esente ICI il fabbricato dell'agricoltore in pensione</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 14.7.2010, n. 16527</b></p>	<p>OL'esenzione ICI riconosciuta per il fabbricato rurale dell'agricoltore continua a trovare applicazione anche quando lo stesso va in pensione.</p>
<p><b>Ritenuta 10% su bonifici per spese 36% e 55%</b></p> <p><b>Circolare Agenzia Entrate 28.7.2010, n. 40/E</b></p>	<p>In merito alla ritenuta d'acconto del 10% che, dall'1.7.2010, banche e Poste sono tenute ad operare relativamente ai bonifici riferiti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, per i quali il committente dei lavori beneficia della detrazione, rispettivamente, del 36% e 55%, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la base imponibile è costituita dall'importo del bonifico (comprensivo dell'IVA normativamente prevista a seconda dei casi) "decurtato" dell'IVA del 20%;</li> <li>- nei casi in cui è applicata tale ritenuta del 10%, sul medesimo importo non si applicano le ritenute di cui al DPR n. 600/73;</li> <li>- in sede di prima applicazione della nuova norma, non saranno irrogate sanzioni per le eventuali violazioni commesse.</li> </ul>

## COMMENTI

### RIPRISTINATO IL LIMITE DI € 5.000 PER I TRASFERIMENTI IN CONTANTE E PER L'EMISSIONE DEGLI ASSEGNI

A seguito delle novità introdotte dalla c.d. "Manovra correttiva" a decorrere dal 31.5.2010 è stato ridotto il limite per i trasferimenti di denaro contante, con la conseguenza che non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo **pari o superiore a € 5.000**.

I trasferimenti che eccedono il predetto limite vanno **eseguiti tramite intermediari abilitati** (banche, Poste, ecc.).



La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l'intento di contrastare l'evasione fiscale.



Si rammenta che i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (banche, dottori commercialisti, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le **infrazioni circa l'uso del contante** delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

### NUOVA FATTISPECIE DI "SOSPETTO"

Con l'introduzione di una specifica disposizione il Legislatore ha disposto che costituisce un **elemento di sospetto**, che può far scattare la segnalazione dell'operazione all'UIF,

- *"il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49,*
- *e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".*

### LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

In linea generale, le **banche e le Poste** sono tenute a **rilasciare** i moduli di assegni **muniti della clausola di non trasferibilità**, la quale va apposta **anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari**.

I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari **in forma libera**, ossia **senza la clausola di non trasferibilità**, possono essere rilasciati solo:

- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una **specificata richiesta scritta** alla banca ovvero alle Poste;
- **pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo**, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Ora, a seguito dei nuovi limiti detti **assegni e vaglia trasferibili**:

- potranno essere utilizzati **esclusivamente per importi inferiori a € 5.000**;
- dovranno riportare, **per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità**.

Inoltre:

- sugli **assegni bancari e postali** emessi per **importi pari o superiori a € 5.000** (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli **assegni circolari e vaglia postali e cambiari** (indipendentemente dall'importo);

è sempre necessario indicare il **nome o la ragione sociale del beneficiario**.

Gli **assegni emessi all'ordine del traente** (c.d. "m. m." o "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la **girata per l'incasso** allo stesso nome del traente.

## LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

I libretti di deposito bancari o postali **al portatore** devono essere utilizzati con le seguenti modalità:

- il **saldo non può essere pari o superiore a € 5.000**.

Per i libretti di deposito **esistenti al 31.5.2010** con un **saldo pari o superiore a € 5.000**, il **portatore** dovrà provvedere, **entro il 30.6.2011**:

- **ad estinguere il libretto**;  
ovvero
- a ridurre il relativo **saldo** ad un somma **inferiore al predetto limite**;
- in caso di **trasferimento**, il **cedente** è tenuto a **comunicare i dati identificativi del beneficiario**, nonché la **data del trasferimento** alla banca o alle Poste **entro 30 giorni**.

## IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Alle **violazioni** relative al trasferimento di denaro contante e all'emissione di assegni è applicabile la seguente sanzione.

**Dall'1% al 40%** dell'importo trasferito e comunque **non inferiore a € 3.000**.

Nel caso di importi **superiori a € 50.000** la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito, fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a € 3.000.

Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.



Nell'iter di conversione in legge è stata **esclusa** l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, **commesse dal 31.5.2010 al 15.6.2010**.

**Il Ministro delle Finanze ha chiarito che le sopra esaminate nuove misure delle sanzioni sono applicabili anche ai c.d. "money transfer".**

## SCADENZARIO Mese di SETTEMBRE

### Mercoledì 15 settembre

I V A C O R R I S P E T T I G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E	Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

### Giovedì 16 settembre

I V A L I Q U I D A Z I O N E M E N S I L E	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
I V A D I C H I A R A Z I O N I D I N T E N T O	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di agosto.
I R P E F R I T E N U T E A L L A F O N T E S U R E D D I D I L A V O R O D I P E N D E N T E E A S S I M I L A T I	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
I R P E F R I T E N U T E A L L A F O N T E S U R E D D I D I L A V O R O A U T O N O M O	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
I R P E F A L T R E R I T E N U T E A L L A F O N T E	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li><li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li><li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li></ul>

<b>RITENUTE ALLA FONTE</b> operate da condomini	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
<b>INPS</b> <b>GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).  Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS</b> <b>AGRICOLTURA</b>	Versamento della seconda rata 2010 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

### **Sabato 25 settembre**

<b>IVA COMUNITARIA</b> <b>ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).
--	---

### **Giovedì 30 settembre**

<b>MOD. 730/2010</b> <b>COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO</b>	Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2010 la seconda o unica rata dell'acconto 2010.
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>MOD. UNICO 2010</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2010, relativo al 2009, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. IVA 2010</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2009 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
<b>MOD. IRAP 2010</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2010, relativo al 2009.
<b>PARAMETRI</b> <b>ADEGUAMENTO</b>	Versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2009 (codice tributo 6493).
<b>ICI</b> <b>DICHIARAZIONE</b>	Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2009, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro il 30.9.2010 il mod. UNICO telematico (soggetti IRPEF ed IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).